

STATUTO

IL RITROVO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC VIA ANTONIO CORTI 20

Numero REA: LC - 299485

Codice fiscale: 02830530131

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"	 Paolo Panzeri NOTAIO
AL N° 24283/26443 DI REP.RIO	
-----STATUTO-----	
-----"IL RITROVO - Società Cooperativa Sociale"-----	
-----TITOLO I-----	
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----	
-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----	
E' costituita con sede nel comune di Lecco la Società coopera-	
tiva denominata "IL RITROVO Società Cooperativa Sociale".-----	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
altrove.-----	
-----Art. 2 (Durata)-----	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
di recesso per i soci dissenzienti.-----	
-----TITOLO II-----	
-----SCOPO - OGGETTO-----	
-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----	
La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo	
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
le dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della Legge	
381/91.-----	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
- 1 -	

3 di 46



Paolo Panzeri
NOTAIO

aprile 2001, n. 142.-----

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.-----

-----Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:-----

- l'organizzazione e la gestione degli asili nido e di strutture sociali ed educative;-----

- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;-----

- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di

	sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsa-	
	bilità educativa della famiglia;-----	
	- la promozione e la progettazione di poli per l'infanzia ri-	
	volti a minori in età compresa dalla nascita fino ai 6 (sei)	
	anni, svolgendo proposte permanenti di ricerca, innovazione,	
	partecipazione e di apertura al territorio;-----	
	- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi for-	
	mativi, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi,	
	culturali, ricreativi, di accoglienza e di solidarietà verso	
	le persone svantaggiate.-----	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-	
	tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.-----	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.-----	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	- 4 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai
sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme
modificative ed integrative.-----

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre
imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla
facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,
con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività
di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coope-
rative in possesso di determinati requisiti, appositamente au-
torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.-----

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le
operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle
condizioni e nei limiti ivi previsti.-----

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito
di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-
zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-
vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai
soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-
mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-
vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 5 (Soci cooperatori)-----

7 di 46



Paolo Panzeri
NOTAIO

mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.--

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
dicate.-----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli
inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che
esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella dalla
Cooperativa.-----

-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice
civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-
sente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-
operatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-
re al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
le, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di ammi-
nistrazione al momento dell'ammissione.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del

9 di 46



Paolo Panzeri
NOTAIO

recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-

ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci

di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-

ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del

consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei

soci cooperatori.-----

-----Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-

siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-

zione o capacità professionale, delle specifiche competenze

possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-

scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore

ai limiti di legge;-----

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-

sere ammesso;-----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
<i>Decreto</i>	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----	
	1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--	
	2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa.-----	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----	
	1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dai regolamenti interni;-----	
	2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.-----	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----	
	- 10 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperati-
va.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-
vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi
alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere
le seguenti informazioni:-----

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,
la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché
l'indirizzo di posta elettronica;-----

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-
manda;-----

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-
quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla doman-
da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
sato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul
libro dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-
sione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio
di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di

decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-
vocata, in occasione della successiva convocazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestio-
ne, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni
delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di
nuovi soci.-----

-----Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal
Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di
amministrazione;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

1) a non aderire ad altre società che perseguano identici sco-
pi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non



Paolo Panzeri
NOTAIO

prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-
getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo
espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-
cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-
ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,
nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;---

2) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali
ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato
dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni
di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-
visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-
stando le esigenze della Cooperativa stessa.-----

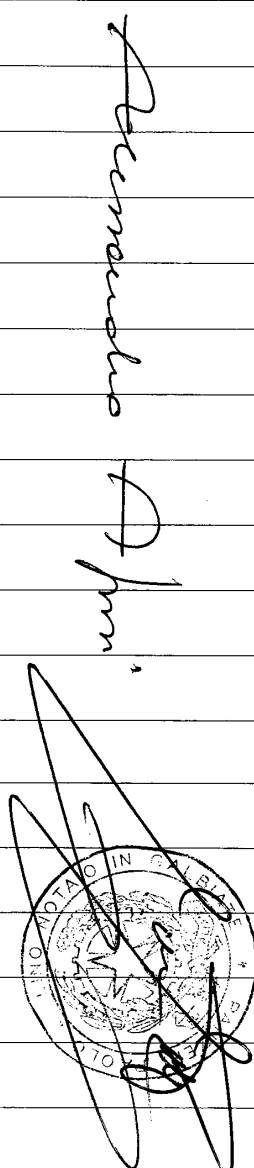
In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

1) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e
nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-
terni.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci.-----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-
zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
raccomandata alla Cooperativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-

	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.--	
	-----Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----	
	La qualità di socio si perde:-----	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;-----	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-	
	zione, se il socio è diverso da persona fisica.-----	
	-----Art. 10 (Recesso del socio)-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-	
	dere il socio:-----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta		
al raggiungimento degli scopi sociali;-----		
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso		
per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la		
Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in		
dettaglio in apposito regolamento;-----		
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la		
Cooperativa.-----		
Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano		
decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione		
in cooperativa.-----		
Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.---		
Il recesso non può essere parziale.-----		
	- 14 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.---

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato

		in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso
		di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la
		fruizione dei servizi;-----
		b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
		rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
		dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
		stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,
		salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare
		al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;--
		c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazio-
		ne, non adempia, entro 40 (quaranta) giorni, al versamento del
		valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute
		alla Società a qualsiasi titolo;-----
		d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
		Cooperativa;-----
		e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-
		portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti
		tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per
		motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-
		tivo;-----
		f) che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o che
		sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdi-
		zione, anche temporanea, dai pubblici uffici.-----
		L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con
		avviso di ricevimento.-----
		- 16 -



Paolo Panzeri
NOTAIO

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.-----

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.----

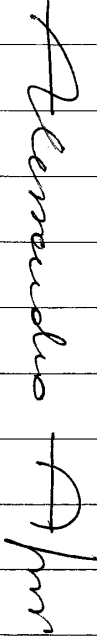
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

-----Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota integralmente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

		-----Art. 13 (Rimborso della quota)-----
		I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusi-
		sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-
		valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-
		tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al
		capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-
		de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-
		prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della
		Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del
		capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del
		codice civile.-----
		Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio
		dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-
		sione del socio.-----
		Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
		dall'approvazione del bilancio.-----
		Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
		sponsabilità dei soci cessati)-----
		La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
		dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
		ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
		dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
		quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
		vo.-----
		Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-



Paolo Panzeri
NOTAIO

borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del con-

siglio di amministrazione alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere

b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed

al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-

lamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-

borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della

prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-

dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-

to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-

nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-

ce civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto

effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 15 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.-----

La quota ha un valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).-----

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.-----

-----Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

-----Art. 18 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.-----

-----Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;-----

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;-----

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

e) 1 (uno) voto fino a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) di capitale sottoscritto; -----

		f) - 2 (due) voti oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento vir-
		gola zero zero) e fino a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola ze-
		ro zero) di capitale sottoscritto; -----
		g) - 3 (tre) voti oltre Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero
		zero) e fino a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di
		capitale sottoscritto;-----
		h) - 4 (quattro) voti oltre a Euro 10.000,00 (diecimila virgo-
		la zero zero) e fino a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero
		zero) di capitale sottoscritto; -----
		i) - 5 (cinque) voti oltre a Euro 20.000,00 (ventimila virgola
		zero zero) di capitale sottoscritto.-----
		In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
		superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-
		presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-
		vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno
		computati applicando un coefficiente correttivo determinato
		dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti
		per legge e il numero di voti da essi portati;-----
		I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cin-
		que) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-
		correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione della
		notifica del recesso stesso.-----
		-----TITOLO V-----
		-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----
		-----Art. 20 (Elementi costitutivi)-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Il patrimonio della società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-
tati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque
virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun
socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel fondo per il potenziamento aziendale; -----

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-
ci deceduti; -----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;-----

4) dalla riserva straordinaria;-----

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
sta per legge.-----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-
to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita
sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

-----Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto
salvo il diritto di recesso.-----

-----Art. 22 (Bilancio d'esercizio)-----

		L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
		anno. -----
		Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-
		strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.---
		Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
		dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
		chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
		giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
		lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
		all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammini-
		strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-
		sta, nella nota integrativa al bilancio.-----
		L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
		ne degli utili annuali destinandoli:-----
		a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a
		quella stabilita dalla legge;-----
		b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
		cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio
		1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
		c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----
		d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
		ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31
		gennaio 1992, n. 59;-----
		e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
		stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
		- 24 -

	prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.-----	
	-----Art. 23 (Ristorni)-----	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.-----	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	- 25 -	

ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di

Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati

singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-

goria di soci cooperatori.-----

Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno-----

- qualifica professionale-----

- compensi erogati-----

- tempo di permanenza in cooperativa-----

- tipologia del rapporto di lavoro.-----

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei

servizi forniti e remunerati nell'esercizio.-----

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,

potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-

retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-

seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni

di sovvenzione.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 24 (Organi sociali)-----

Sono organi della Cooperativa:-----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio di amministrazione;-----

c) l'organo di controllo, se nominato.-----

-----Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)-----

	L'Assemblea: -----	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;-----	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-	
	creto Legislativo n. 112 del 2017;-----	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;-----	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministra-	
	zione; -----	
	e) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;-----	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed all'Organo di controllo se nominato;-----	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;-----	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;-----	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;-----	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----	
	k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio	
	escluso ai sensi del precedente articolo 11;-----	
	l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 Legge 142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;-----	
	m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	- 27 -	

	dell'organo di controllo;-----	
	n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;-----	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-	
	provazione.-----	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti	
	punti g), h) ed m) deve essere redatto da un Notaio.-----	
	-----Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)-----	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-	
	nirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede so-	
	ciale, purché in Italia.-----	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.-----	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettroni-	
	ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	- 28 -	

	giorni dell'Assemblea.-----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 22.-----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (ven-	
	ti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.----	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano	
	presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----	
	-----Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.-----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	- 29 -	

	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo art. 28.-----	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----	
	-----Art. 28 (Voto ed intervento)-----	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.-----	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.-----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.---	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	
	lare a condizione che: -----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; -----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- 30 -	

	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno; -----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.-----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco della Cooperativa.-----	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.---	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.-----	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.-----	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.-----	
	- 31 -	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	zata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.-----	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.-----	
	-----Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)-----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.-----	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.-----	
	-----Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'As-	
	semblea che ne determina, di volta in volta, il numero.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.-----	
	- 32 -	

	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:-----	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;-----	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'inter-	
	dizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi. -----	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori	
	sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone in-	
	dicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione	
	della carica di amministratore da parte di soggetti non soci,	
	oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipen-	
	denza:-----	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:-----	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese; -----	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della coo-	
	perativa;-----	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da	
	un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope-	
	ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale	
	che ne compromettano l'indipendenza.-----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	- 33 -	

	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.-----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.-----	
	-----Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti alla decisione dei soci dalla legge. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.---	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-	
	siglieri.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'a-	
	- 34 -	

	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.-----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.-----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.-----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;-----	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;-----	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	- 35 -	

37 di 46

	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può	
	essere convocata da ogni socio.-----	
	-----Art. 34 (Compensi agli Amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato. -----	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.-----	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.-----	
	-----Art. 35 (Rappresentanza)-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	- 37 -	

		deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.
		Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Genera-
		li, Institori e Procuratori Speciali.-----
		In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
		poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui
		firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento
		del Presidente.-----
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti
		delle deleghe ¹ agli stessi conferite, potrà conferire speciali
		procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-
		glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-
		slative vigenti al riguardo.-----
		-----Art. 36 (Organo di controllo)-----
		L'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque
		nominato dall'Assemblea, è eletto, tra i soggetti in possesso
		dei requisiti previsti dalla legge, dall'Assemblea che ne de-
		termina anche la composizione, monocratica o collegiale.-----
		L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade
		alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-
		lancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rieleggi-
		bile.-----
		Ove l'organo di controllo venga nominato in composizione col-
		legiale, questo è costituito da tre membri effettivi e due
		supplenti.-----
		La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata
		- 38 -

dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
durata.-----	
All'organo di controllo in composizione monocratica si applli-	
cano, in quanto compatibili, le norme sul collegio sindacale.-	
L'organo di controllo, quando nominato, può esercitare anche	
la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente compo-	
sto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.----	
Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina di un organo di	
controllo o la società non abbia comunque provveduto a tale	
nomina, può essere nominato dall'assemblea un revisore legale	
dei conti in possesso dei requisiti di legge. L'incarico ha la	
durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni	
di legge.-----	
-----TITOLO VII-----	
-----CONTROVERSIE-----	
-----Art.37 (Clausola arbitrale)-----	
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
lità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia pre-	
visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
assembleari;-----	
- 39 -	

	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.-----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.-----	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.-----	
	-----Art. 38 (Arbitri e procedimento)-----	
	Gli arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;---	
	b) tre, per le altre controversie;-----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	

	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.-----	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-	
	- 41 -	

	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.-----	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.-----	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
	-----Art. 39 (Scioglimento anticipato)-----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	-----Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)-----	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:-----	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;-----	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	- 42 -	

	corrisposti;-----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.-----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	-----Art. 41 (Regolamenti)-----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.-----	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperati-	
	- 43 -	

va:-----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ---

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----Art. 43 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

*si dele "agli stessi" edde "alle stesse". Si
approva la premessa postilla e la
cancellazione di due parole.*

Alessandro Amari

